

**COMMENTO ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINDIA AUTONOMA DI TRENTO
10 APRILE 2020**

1. DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI SPECIALI

Le aziende che producono rifiuti speciali nello svolgimento della propria attività e provvedono a depositarli nel luogo di produzione.

- **automaticamente**, senza dover fare alcuna comunicazione preventiva alla Provincia è **prolungato il limite temporale del deposito temporaneo dei rifiuti fino al 31 luglio 2020**. Di conseguenza, tutte le aziende che nel periodo di sospensione attività dovuta ai decreti COVID superano o hanno superato temporalmente 1 anno dalla data di carico del/i rifiuto/i possono tenerlo/i in deposito fino al 31 luglio 2020. Nei fatti quindi l'ordinanza stabilisce che ai fini del computo del termine annuale di deposito, **non si considera** il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 (una azienda il cui termine di deposito annuale del rifiuto, ad esempio, scadeva il 23 marzo dovrà poi smaltirlo entro la fine di agosto);
- **automaticamente**, senza dover fare nessuna comunicazione preventiva alla Provincia, per le imprese la cui attività non risulti sospesa, **è possibile aumentare il volume dei rifiuti in deposito temporaneo** presso le proprie aziende **fino a 60 m³** di cui al **massimo 20 m³ di rifiuti pericolosi**. Entro 60 giorni dalla fine dell'emergenza (ad oggi fissata al 31 luglio 2020) e quindi **entro il 30 settembre 2020** si dovrà obbligatoriamente rientrare nelle soglie previste dalla legge, ovvero massimo 30 m³ di rifiuti in deposito di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi.

Devono comunque essere rispettate tutte le misure tecniche e gestionali, nonché di prevenzione incendi per il deposito temporaneo dei rifiuti.